



Riordino e riforma degli Enti sportivi

*Il Regolamento di funzionamento
del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
ed aggiornamento sulla personalità giuridica delle ASD*

Fabrizio Brugnoli

Componente Commissione Società e Associazioni Sportive ODCEC Roma

Roma, 7 marzo 2024





RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 «Attuazione dell'articolo 8 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi»**
(entrato in vigore il 31 agosto 2022)
- **Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche (RNASD)**



Nuovo testo del Regolamento approvato con decreto del 27 marzo 2023 a firma del nuovo Capo del Dipartimento per lo sport Dr. Flavio Siniscalchi con effetto a far data dalla sottoscrizione.



Art. 1: Il Registro e le sue funzioni.

Il nuovo testo del Regolamento **conferma** che il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi:

- **ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo** ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 36/2021

*Nel precedente testo del Regolamento si menzionavano **società e associazione dilettantistica** riconosciuta ai fini sportivi da una FSN, DSA o EPS.*





Art. 2: Definizioni.

Con il termine **enti sportivi dilettantistici** si intendono gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all'art. 6, D.lgs. n.36/2021:

- ✓ **associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- ✓ **associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;**
- ✓ **società di capitali e cooperative** di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
- ✓ **enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, **iscritti al RuntS** che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.



Art. 2: Definizioni.

Con il termine **Organismo sportivo** si intende, secondo il nuovo Regolamento:

- ✓ la Federazione sportiva nazionale;
- ✓ la Disciplina sportiva associata;
- ✓ l'Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- ✓ la Federazione sportiva paralimpica;
- ✓ la Federazione sportiva nazionale paralimpica;
- ✓ la Disciplina sportiva paralimpica;
- ✓ la Disciplina sportiva associata paralimpica;
- ✓ l'Ente di promozione sportiva paralimpica riconosciuto dal CIP.

A tutti gli Organismi sportivi è **consentito** l'accesso al Registro per i fini previsti dalla norma.





Art. 4: Struttura del Registro.

Presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio è istituito il **Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD)**, gestito con modalità telematiche.

Il trattamento dei relativi dati è **consentito** alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.

Il Registro assume **natura pubblicistica** con valenza di funzione:

- ✓ **costitutiva** riguardo alla natura sportiva dilettantistica degli Enti sportivi;
- ✓ di **pubblicità legale** circa le notizie e gli atti che vengono depositati nel Registro.





Art. 4: Struttura del Registro.

Il Registro **assorbe** e **sostituisce** il previgente Registro del CONI divenendo l'**unico sistema pubblicitario** oggi esistente ai fini della certificazione della natura dilettantistica degli Enti sportivi dilettantistici **per tutti gli effetti fiscali e non** che l'ordinamento giuridico ricollega a tale qualifica.

Abrogazione della norma che attribuiva al CONI il ruolo di **unico ente certificatore** della natura dilettantistica dell'attività sportiva.

Il ruolo del registro CONI rimane per quanto riguarda l'ordinamento sportivo, quindi per l'iscrizione ai campionati, al ricorso alla giustizia federale e altro.



Art. 5: Requisiti per l'iscrizione.

Nel Registro sono iscritte gli **Enti sportivi dilettantistici** (SSD/ASD/ETS iscritti al Runts) che svolgono:

- **attività sportiva** (attività agonistica di qualunque livello come competizioni, esibizioni, saggi, manifestazioni, campionati, tornei, ecc...);
- **attività didattica** (attività motoria di base, allenamento di qualunque forma);
- **attività formativa** (formazione teorica e non degli sportivi di base e dei tecnici, attività divulgative rivolte all'esterno).

affiliate e riconosciute ad un Organismo sportivo.

L'iscrizione al Registro **certifica** la natura dilettantistica per tutti gli effetti che ricollega a tale qualifica.



Art. 5: Requisiti per l'iscrizione.

Gli Enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal Comitato italiano paralimpico (CIP) sono iscritte in una sezione speciale del Registro.

La **struttura** e le **modalità operative** di funzionamento del Registro richiamano, in parte, le novità introdotte con il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e in parte mantiene l'impianto del previgente Registro CONI.

Il Registro è articolato in due sezioni:

- **pubblica**, accessibile a tutti ove sono riportati i dati delle ASD/SSD/ETS iscritti al Runts;
- **riservata**, contiene ulteriori dati relativi agli enti iscritti accessibile previa autenticazione, dagli enti sportivi dilettantistici, dagli organismi sportivi affilianti e dalla PA.



Art. 5: Requisiti per l'iscrizione.

Il nuovo testo del Regolamento prevede che gli enti sportivi dilettantistici, per provare **l'effettiva attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa**, devono trasmettere, con apposita dichiarazione, per il tramite dell'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma telematica del Registro, **tempestivamente e comunque non oltre 180 gg dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione**, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa.

L'utilizzo della congiunzione «o» appare come una soluzione al dubbio che aleggiava sugli enti sportivi che per dimostrare l'effettiva attività sportiva dovessero svolgere contestualmente anche l'attività didattica e formativa.




Art. 6: Modalità di iscrizione.

L'organismo sportivo di affiliazione **invia** la domanda d'iscrizione nel Registro al Dipartimento per lo sport, **su richiesta** delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Documentazione allegata alla domanda:

- attestazione riportante la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
- dati della sede legale e recapiti;
- data dello Statuto vigente;
- dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;





Art. 6: Modalità di iscrizione.

- dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e le generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- dati dei tesserati.

Il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

- ❖ **accogliere** la domanda e iscrivere l'ente sportivo dilettantistico;
- ❖ **rifiutare** l'iscrizione con provvedimento motivato;
- ❖ richiedere di **integrare** la documentazione presentata.

Comunicazione a cura dell'ente sportivo dilettantistico entro il **31 gennaio dell'anno successivo** per aggiornare i dati presenti nel Registro e degli amministratori in carica se variati nell'anno precedente.



Art. 6: Modalità di iscrizione.

IMPORTANTE NOVITA'

Prevista la facoltà per i legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, di indicare eventuali soggetti delegati a gestire sul Registro, nel rispetto delle normativa:

- ✓ dati dell'Ente sportivo;
- ✓ dati dei suoi tesserati;
- ✓ dati dei lavoratori

I soggetti delegati non potranno essere superiori a tre e il legale rappresentante ha facoltà di revocare la delega in qualsiasi momento.





Art. 7: Gestione iscrizioni e conservazione del Registro.

L'iscrizione al Registro è **subordinata** al riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo da parte dell'organismo sportivo di affiliazione ed è **correlata** all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione.

Tramite l'organismo sportivo di affiliazione, l'ente sportivo deve trasmettere i dati riferiti all'attività sportiva, compresa quella didattica e formativa, entro il 31 gennaio dell'anno successivo ovvero entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento, attraverso la piattaforma telematica del Registro.



Art. 8: Nullità e annullamento delle iscrizioni.

Il Regolamento stabilisce che sono nulle le iscrizioni degli enti sportivi che:

- a. abbiano indicato un **codice fiscale o un numero di partita errato** e non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni alla relativa richiesta;
- b. All'esito dei controlli sulla documentazione condotti dal Dipartimento per lo sport risulti che l'ente sportivo non fosse in possesso dei requisiti per l'iscrizione.

La **nullità** dell'iscrizione è **dichiarata** con provvedimento del Dipartimento per lo sport e determina la cancellazione dell'ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione.

Anche se alcuni requisiti vengono meno successivamente all'iscrizione e non vengono sanati entro 7 giorni dalla richiesta, l'iscrizione viene **annullata** e dichiarata la cancellazione dell'ente sportivo.



Art. 9: Cancellazioni.

Il regolamento del Registro prevede che la cancellazione dell'ente sportivo per:

- a. mancata riaffiliazione agli Organismi sportivi (FSN, DSA o EPS);
- b. istanza motivata da parte dell'ente sportivo;
- c. accertamenti d'ufficio per mancanza dei requisiti per l'iscrizione;
- d. provvedimenti dell'autorità giudiziaria ovvero tributaria divenuti definitivi;
- e. scioglimento, cessazione o estinzione dell'ente sportivo dilettantistico;
- f. carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

In caso di cancellazione **non si impone la devoluzione del patrimonio**, contrariamente a quanto stabilito con la cancellazione dal Registro unico del Terzo settore.




Art. 10: Istanza di autotutela.

I provvedimenti di cancellazione e nullità **sono pubblicati** sul sito del Dipartimento per lo sport e **comunicati** mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all'ente sportivo e all'Organismo sportivo affiliante.

Avverso tali provvedimenti il legale rappresentante dell'ente sportivo può presentare **istanza di annullamento o revisione** in autotutela al medesimo Dipartimento entro 30 giorni mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo

ufficiosport@pec.governo.it

allegando idonea documentazione.





Rilascio dei Certificati (art.8 D.lgs. n. 39/2021).

Il dipartimento per lo sport **rilascia** il certificato d'iscrizione su istanza di chiunque vi abbia interesse.

I legali rappresentanti degli enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro, previa registrazione ed autenticazione sul sito del Dipartimento per lo sport all'indirizzo

<https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/>

nella cui pagina compare la seguente schermata, potranno scaricare il certificato

Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

Accesso utente

Nome utente *


Password *

ACCEDI

HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?

CREA UN'UTENZA COME LEGALE RAPPRESENTANTE DI ASD/SSD

Contatti: registro@sportesalute.eu
[Regolamento e norme](#)





**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**



**Dipartimento
per lo sport
E SALUTE**

**SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI
[REDACTED] SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.**

con sede legale in VIA CREMONA, 28 - 46100 Mantova (MN)
e legale rappresentante [REDACTED] C.F. [REDACTED]

AFFILIATA A

Unione Italiana Sport per Tutti n°: [REDACTED] con validità fino al **31/08/2023**
che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

**REGISTRO NAZIONALE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**
del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.



Data di creazione del certificato: **05/10/2022**
* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.
Stampato il **05/10/2022**.





Funzionamento e revisione del Registro *(art.11 d.lgs n. 39/2021).*

Il Dipartimento per lo sport definisce con proprio provvedimento il **regolamento** per la tenuta, conservazione e gestione del Registro e con **cadenza triennale** provvede alla revisione dei dati in esso contenuti ai fini della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale di



Sport e Salute S.p.A.





Trasmigrazione *(art.12 D.lgs. n.39/2021).*


Le Società e Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI 2.0,
TRASMIGRANO



a partire dal **31 agosto 2022**

nel nuovo **Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche**

Per i soggetti **già iscritti** nel vecchio Registro CONI 2.0
è previsto il mantenimento dei diritti derivanti dall'iscrizione.





Acquisto della personalità giuridica *(art.14 D.lgs. n. 39/2021).*

Le associazioni dilettantistiche possono acquisire la **personalità giuridica** mediante iscrizione nel Registro, in deroga al D.P.R. n. 361/2000.

La personalità giuridica **consente alle associazioni di avere un' autonomia patrimoniale perfetta**, ovvero si determina la separazione del patrimonio dell'ente da quello degli associati, che agiscono in nome e per conto dell'ente.

Il notaio provvede al deposito dell'atto costitutivo presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, **entro venti giorni** richiedendo l'iscrizione dell'ente.

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

Previsione di **ulteriori interventi normativi** che definiscano le modalità attuative per la richiesta della personalità giuridica.



Acquisto della personalità giuridica (art.14 D.lgs. n. 39/2021).

La procedura prevista per le associazioni sportive ricalca per alcuni aspetti quello disciplinato dall'art. 22 del CTS (D.lgs. n. 117/2017) con alcune **differenze**:

- non si stabilisce l'**ammontare del patrimonio minimo**;
- non si stabilisce alcuna regolamentazione per la **valutazione del patrimonio**, qualora sia conferito in natura;
- assenza delle **norme di coordinamento** per regolare il passaggio dai Registri delle persone giuridiche tenuti dagli UTG e dalle Regioni/province autonome ovvero le norme che regolano il passaggio della personalità giuridica ex Runts;
- assenza delle **norme** che disciplinano gli **adempimenti pubblicitari** qualora le Asd siano iscritte sia al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e al Runts.



Acquisto della personalità giuridica (art.14 D.lgs. n. 39/2021).

Tali differenze conducono a situazioni quali:

Asd non riconosciuta che svolge attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, *ai sensi dell'articolo 5, c.1, lett. t)*, che risulta iscritta sia nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sia nel Runts.

non dispone di un patrimonio minimo di euro 15.000,00

Personalità giuridica
(art.22, D.lgs. n. 117/2017)



NO

Personalità giuridica
(art.14, D.lgs. n. 39/2021)



SI



Acquisto della personalità giuridica (art.14 D.lgs. n. 39/2021).

La richiesta di **personalità giuridica** per le Associazioni non riconosciute già costituite operanti nella regione Lazio prevede un **fondo di dotazione patrimoniale** pari almeno a **15.000,00 euro**.

Di seguito riporto l'entità del patrimonio minimo richiesto nelle principali regioni:


- Regione Campania → **euro 55.000,00;**
- Regione Emilia Romagna → **euro 25.000,00;**
- Regione Lombardia → **euro 15.000,00;**
- Regione Puglia → **euro 15.000,00;**
- Regione Piemonte → **euro 15.000,00;**
- Regione Sicilia non risulta importo;
- Regione Toscana → **euro 20.000,00.**





Acquisto della personalità giuridica *(art.14 D.lgs. n. 39/2021).*

In conclusione tanto le disposizioni della Riforma ETS quanto quelle della Riforma dello sport in tema di riconoscimento della personalità giuridica **non vanno a «sostituire»** le previsioni generali contenute nel D.P.R. n. 361/2000 che pertanto rappresenteranno ancora in futuro un valido riferimento per l'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica da parte delle associazioni, oltre a rappresentare allo statuto attuale l'unico strumento per perseguire tale obiettivo.





Gestione del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

(art. 28 D.lgs. n. 36/2021)

Previsione di **comunicazione telematica nel Registro** dei dati necessari per l'individuazione del rapporto di lavoro sportivo da parte dell'Ente o della società destinataria delle prestazioni con **compensi superiori ai 5.000,00 euro**, resa disponibile per la consultazione da parte di INPS e INAIL, al pari di come avviene per le comunicazioni al Centro per l'impiego.

Analogo adempimento riguarda il **Libro Unico del Lavoro** e la **comunicazione mensile all'INPS** (come per gli Uniemens).

Il **mancato adempimento** delle comunicazioni comporta **l'irrogazione delle sanzioni** previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego.



FAQ presenti sul sito del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

A cosa serve l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ?

L'iscrizione certifica la natura dilettantistica dell'attività sportiva svolta dalle ASD/SSD, compresa l'attività didattica e formativa, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.

L'iscrizione al "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" è pertanto necessaria affinché l'attività svolta sia riconosciuta come sportiva dilettantistica per tutte le conseguenze che da ciò discendono, ivi incluso per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport e per fruire dei servizi previsti dalla normativa.

Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 39/2021, il "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" istituito presso il Dipartimento per lo sport sostituisce a tutti gli effetti il precedente "Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche" del CONI.

Chi può iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ?

Devono iscriversi tutte le ASD/SSD che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, riconosciute da una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva. Devono inoltre iscriversi in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Le ASD/SSD che alla data del 30 agosto 2022 ore 23:59 erano già iscritte al registro Coni sono trasferite d'ufficio nel "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".



FAQ presenti sul sito del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

❑ *Quali sono i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ?*

In sede di iscrizione è richiesto che le ASD/SSD siano costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 2002 e, dalla data di sua applicazione, ai sensi degli articoli del Capo I, Titolo II del D.lgs. n. 36 del 2021 e che, oltre a quanto dettagliatamente indicato da tali norme, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulta accessibile ed idonea;

b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;

c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;



FAQ presenti sul sito del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

d. a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano ("CUSI");

e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, ivi inclusa la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

f. abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi.

Cosa succede alle ASD/SSD che erano già iscritte prima dell'entrata in vigore del Registro ?

Come disposto dalla normativa in essere, tutte le ASD/SSD iscritte nel precedente "Registro nazionale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche" del CONI al 30 agosto 2022, ore 23.59, sono state trasferite nel "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" del Dipartimento per lo sport in seguito alla trasmigrazione dei dati e continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 39/2021. Le ASD/SSD sono chiamate a trasmettere entro il 31 gennaio, per tramite degli Organismi sportivi affiliati, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di iscrizione e ogni loro modifica intervenuta, tramite la piattaforma registro.sportosalute.eu.



FAQ presenti sul sito del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Chi procede al riconoscimento ai fini sportivi dell'ASD/SSD ?

Come previsto dal primo comma dell'art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2021, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'Organismo affiliante, tale riconoscimento avviene da parte dell'Organismo sportivo affiliante, cioè la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva.


Chi presenta la domanda d'iscrizione al Registro ?

Ai sensi del d.l.gs. 39/2021, art. 6, comma 1 la domanda di iscrizione è inviata, per il tramite dell'Organismo Sportivo affiliante, su richiesta delle ASD/SSD attraverso la piattaforma registro.sportosalute.eu.

La domanda è presentata al "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" con le modalità previste dal Regolamento.

Vanno depositati anche lo statuto e il bilancio della ASD/SSD ?

Il deposito dello statuto e del bilancio non è richiesto. Si tenga comunque presente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l'iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori.






FAQ presenti sul sito del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Cosa accade se cambia il legale rappresentante della ASD/SSD ?

L'Organismo sportivo, su richiesta della ASD/SSD, inserisce a sistema i dati relativi al nuovo legale rappresentante, tra cui il codice fiscale. All'esito, il nuovo legale rappresentante dell'ASD/SSD potrà accedere al Registro e richiedere una nuova utenza, ad egli/ella associata. L'utenza del vecchio Legale rappresentante sarà invece disattivata.

Cosa succede se l'ASD/SSD è affiliata a più Organismi sportivi ?

Il Dipartimento per lo sport provvede alla sua istruttoria – anche per il tramite di Sport e Salute – a seguito dell'attestazione dei dati e dei documenti da parte del primo Organismo sportivo. Una volta avvenuta l'iscrizione nel “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, i dati degli altri Organismi sportivi affiliati vengono integrati nel certificato di iscrizione dell'ASD/SSD.





FAQ presenti sul sito del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Ci sono adempimenti successivi all'iscrizione al Registro ?


Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione, ogni ASD/SSD deve trasmettere, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, sulla piattaforma registro.sportosalute.eu, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di iscrizione e ogni modifica intervenuta.

Da quando decorre la validità dell'iscrizione nel Registro ?

Ai sensi del d.lgs. 39/2021, art. 6, comma 5, l'iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal giorno della domanda di iscrizione.

Come si richiede il certificato d'iscrizione ?

È sufficiente entrare nel registro.sportosalute.eu con le proprie credenziali di legale rappresentante dell'ASD/SSD e seguire la procedura guidata "Scarica certificato". Ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 39/2021, il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione su istanza di chiunque vi abbia interesse.





Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

- Collegarsi al sito <https://registro.sportosalute.eu/>
- Inserire le proprie credenziali (username e password) di legale rappresentante
- Cliccare «Accedi»

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche



Dipartimento
per lo sport

SPORT
E SALUTE

Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 391/2021

Accesso utente

Nome utente *

Password *

ACCEDI

HAI DIMENTICATO LA
PASSWORD?

CREA UN'UTENZA COME LEGALE
RAPPRESENTANTE DI ASD/SSD

Contatti: registro@sportosalute.eu
[Regolamento e norme](#)



- Cliccare sulla voce «Domande» presente nel menu in alto.

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Dipartimento per lo sport

SPORT E SALUTE

🏠 Domande

BENVENUTO

CLICK



- Posizionarsi con il cursore in corrispondenza della domanda di iscrizione dell'ASD/SSD di interesse.
- Cliccare (una sola volta) sulla domanda.

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche  Dipartimento per lo sport 

🏠 Domande

DOMANDE

+ NUOVA DOMANDA


Elementi per pagina
10

ID	CF ASD/SSD	ASD/SSD	Presentazione	Approvazione
✓				
✓				
✓				
✓				
✓				

 **CLICK**



- Comparirà una finestra di dialogo come quella raffigurata nell'immagine.
- Cliccare su «Scarica certificato».
- Verrà scaricato sul dispositivo in uso (computer, tablet, etc.) un documento in formato .pdf, contenente il certificato di iscrizione dell'ASD/SSD interessata.





Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli **Esperti Contabili di Roma**

Grazie per l'attenzione

fabrizio.brugnoli@studiobrugnoli.it

